

Comune di

**CALCINATE**

COPIA

**DELIBERAZIONE N. 13**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - seduta Pubblica.**

**OGGETTO: COMUNICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI LOMBARDIA/158/2015/PRSE (RENDICONTO 2012) - ADOZIONE DI QUANTO DISPOSTO NELLA PRONUNCIA.**

L'anno **duemilaquindici**, addì **ventotto** del mese di **aprile** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

### **PRESENTI**

- GAFFORELLI GIANFRANCO	P
- ORLANDO ANGELO	P
- GARATTINI FLAVIA	P
- GUSSAGO GIACOMO	P
- ZINI GIOVANNI	A
- PEZZOTTA STEFANO	A
- CORTINOVIS FRANCO	P
- BIELLA MATTEO	P
- ROBECCHI MARCO	P
- LORENZI LAURA	A
- GRITTI CESARE	P
- PIEVANI ANNAROSA	P
- SCABURRI GIOVANNI	P

Presenti n. 10 ed assenti n. 3

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE** sig. **Dr. DE VUONO SAVERIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig. **GAFFORELLI GIANFRANCO - SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia con nota del 14.10.2014 PROT.0011651, inoltrava formale richiesta istruttoria in merito al Rendiconto 2012 al fine di completare il riesame del rendiconto;
- il Comune di Calcinate in data 03 novembre 2014 attraverso il sistema telematico Siquel provvedeva ad inoltrare nota di risposta, protocollo n.11832 producendo dettagliata risposta alle specifiche richieste;
- con ordinanza n.393/2014 del 26 novembre u.s.protocollo n.17402, la Corte dei Conti Sezione Regionale per la Lombardia convocava per l' adunanza del giorno 10 dicembre 2014, il Comune di Calcinate, per deliberare in merito al rispetto del patto di stabilità interno e della sana gestione finanziaria dell' ente per l'esercizio 2012, invitando l' ente a depositare una memoria illustrativa o qualsiasi altro documento valido entro il 09 dicembre 2014.

**CON NOTA** del 04 dicembre 2014 n. 13128 di protocollo, depositata attraverso il sistema telematico Siquel, come da ricevuta in data 05 dicembre 2014, l' ente provvedeva a depositare idonea memoria in risposta all' ordinanza prot. 17402 del 27.11.2014;

**RIUNITA** nell'adunanza del 10/12/2014 la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia ha provveduto ad esaminare le istanze inoltrate dal Comune di Calcinate, come comunicato in data 01.04.2015 protocollo n. 3420, attraverso l'adozione della deliberazione Lombardia/158/2015/PRSE, trasmessa a questo ente in data 02.04.2015 protocollo n. 3188, invitando l'amministrazione comunale di Calcinate a formalizzare le misure organizzative volte a garantire la tempestività dei pagamenti, come previsto dall'art.9 del DI. 78/2009 convertito dalla legge 102/2009.

**NEL** medesimo atto invita il Sindaco nella sua qualità di rappresentante legale dell'ente ad informarne il consiglio comunale, disponendo la trasmissione della delibera adottata dalla sezione regionale al revisore dei conti nonché di disporre che la presente pronuncia venga pubblicata sul sito internet comunale dando riscontro dell' avvenuta pubblicazione;

**PRESO ATTO** che il Revisore dei conti ha ricevuto notifica attraverso il sistema Siquel della predetta deliberazione adottata dalla Sezione;

### PREMESSO CHE:

- l'articolo 9 del D.L.78/2009 convertito nella legge 102/2009 prevede altresì che le pubbliche amministrazioni adottino le opportune misure organizzative al fine di garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti affinché, il funzionario incaricato dell'adozione di impegni di spesa accerti preventivamente che il programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto la violazione di tale obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.
- il D.Lgs. 192/2012 in vigore dal 01 gennaio 2013 in materia di pagamenti per transazioni commerciali tra imprese e pubblica amministrazione prevede tempi di pagamento standard massimo per i contratti stipulati a

partire dalla suddetta data pari a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di richiesta di pagamento equivalente;

**CONSTATATO** che il disposto normativo trova immediati limiti rispetto alla attuale gestione del patto di stabilità interno, il quale, prevede vincoli soprattutto per il pagamento di spese in conto capitale per le quali, a differenza delle spese correnti, nonostante le risorse di cassa disponibili, il rispetto dei tempi di pagamento è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sul patto di stabilità;

**RIBADITA** la necessità di rispettare entrambi i vincoli (tempestività dei pagamenti e rispetto del patto di stabilità) si rende indispensabile delineare gli indirizzi necessari per dare attuazione a quanto disposto dal D.L. 78 convertito nella legge 102/2009, per il corretto funzionamento delle attività da parte dei responsabili finalizzati al raggiungimento degli obiettivi programmati;

**PRESO ATTO** dei pareri formulati sulla presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti del d.lgs.2000;

**RITENUTO NECESSARIO** provvedere a comunicare al Consiglio Comunale la deliberazione di cui all'oggetto, così come indicato dalla Corte dei Conti nella sezione dispositiva, nonché ad adottare contemporaneamente ai fini di ottemperare a quanto richiesto, l'adozione delle misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti da parte dell'ente, provvedimenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale ;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/00;
- lo Statuto Comunale;
- il parere espresso ai sensi degli art. 49 – comma 1° e 147 bis – comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267;

**CON** voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Gritti, Pievani, Scaburri) espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

**DI PRENDERE ATTO** dell'adozione della deliberazione Lombardia /158/2015/PRSE della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia in merito all' istruttoria del rendiconto anno 2012 allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A) ;

**DI PROCEDERE** alla pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione comunale dando opportuno riscontro alla sezione di controllo dell' avvenuta pubblicazione;

**DI ADOTTARE**, contestualmente al presente provvedimento, le misure organizzative volte a garantire la tempestività dei pagamenti come previsto dall' art. 9 del d.l. 78/2009 convertito in legge 102/2009 riportandone gli estremi nel questionario del rendiconto 2012 così come richiesto dalla Sezione (allegato B).

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**CON** voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Gritti, Pievani, Scaburri) espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**

*f.to GIANFRANCO GAFFORELLI*

**Il SEGRETARIO GENERALE**

*f.to Dr. DE VUONO SAVERIO*

**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
Espresso ai sensi dell'art. 49 – comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267  
Il Responsabile del servizio interessato  
  
F.to DE VUONO SAVERIO

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, è stata affissa in copia all'Albo Pretorio il giorno 06.05.2015 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì, 06.05.2015

**II SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dr. DE VUONO SAVERIO

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Decorsa la pubblicazione per 10 giorni all'Albo Comunale, si certifica l'esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'art.134, terzo comma , del D.L.gs. 18 agosto 2000 nr.267.

Addì,

**II SEGRETARIO GENERALE**  
f.to Dr. DE VUONO SAVERIO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 06.05.2015

**II SEGRETARIO GENERALE**  
Dr. DE VUONO SAVERIO

## **Misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell' Ente.**

Al fine di evitare ritardi nei pagamenti, anche alla luce sia dell' art. 9 del D.L. n. 78/2009, in tema di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, che alla luce del d.lgs. 192/2012, i responsabili di servizio devono:

1. trasmettere, con congruo anticipo, le determinazioni per l' assunzione dell' impegno di spesa al responsabile del servizio finanziario, nonché verificare, prima dell' ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di impegno di spesa sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata;
2. verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall' assunzione dell' impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e sentire il responsabile del servizio finanziario che dovrà verificare la compatibilità dei pagamenti con le regole di finanza pubblica (saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità) e segnatamente con le disposizioni che disciplinano l' attività per gli enti locali;
3. trasmettere, dopo il ricevimento della fattura o altro documento giustificativo, gli atti di liquidazione di spesa al responsabile del servizio finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto la scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore finanziario per emettere i mandati di pagamento.

I responsabili di servizio devono anche effettuare ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese, così riassunti:

1. acquisire preventivamente il Durc in corso di validità e con esito regolare;
2. eseguire controlli di regolarità presso gli agenti della riscossione per i pagamenti superiori ai 10.000,00 euro (a cura del servizio finanziario);
3. indicare il conto corrente "dedicato" e le coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per l' esecuzione dei bonifici;
4. attestare l'avvenuta pubblicazione sul sito internet dell' ente nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 artt. 26 e 27, che obbliga la pubblicazione, secondo specifiche modalità nel sito istituzionale dell' ente dei vantaggi economici di qualunque genere a favore di soggetti terzi di importo superiore ad euro 1.000,00.=;
5. indicare la scadenza contrattuale prevista. Il D.Lgs. 192/2012 in vigore dal 01 gennaio 2013 ha recepito la direttiva 2011/7 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La normativa integra quella già dettata dal D.Lgs. 231/2002 e prevede tempi di pagamento massimi standard per i nuovi contratti stipulati a partire dall' 01/01/2013, pari a trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte del debitore, della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

6. *certificare, ai fornitori che ne hanno fatto richiesta, il credito liquido, certo, non prescritto ed esigibile, ai sensi del D.M. 22/06/2012. Tali crediti possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell' art. 28 quater del D.P.R. 29/09/1973 n. 602 mediante pubblicazione sulla piattaforma elettronica predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato.*

*Ai fini della riduzione dei tempi di pagamento, è altresì necessario monitorare attentamente la liquidità finanziaria del Comune. I responsabili di servizio devono controllare non solo la gestione della spesa ma anche quella dell' entrata, pertanto devono:*

1. *assicurare e mantenere durante la gestione dell' esercizio finanziario la corrispondenza di qualsiasi entrata a destinazione vincolata con le finalizzate spese, impegnando queste ultime soltanto dopo l' accertamento delle relative entrate;*
2. *vincolare, in caso di rilevanti entrate una tantum l' effettuazione delle spese correlate solo al successivo incasso delle entrate ai fini di un corretto equilibrio finanziario dell' ente e per una gestione di cassa solida;*
3. *curare la tempestiva emissione dei ruoli delle entrate di propria competenza e/o adottare appositi atti amministrativi per l' accertamento delle relative entrate di competenza;*
4. *richiedere, nei casi di gestione associata di servizi qualora ora il Comune sia il soggetto capofila, agli enti acconti o rimborsi infra-annuali delle somme anticipate per conto degli enti aderenti;*
5. *attivare, tempestivamente, in caso di accertata morosità, le procedure di riscossione, anche coattiva, non essendo consentito l' abbandono delle stesse prima di aver percorso tutte le strade previste dalla legge per la loro riscossione.*

*La inosservanza di tutte le disposizioni che precedono determina responsabilità disciplinare e amministrativa in capo ai responsabili di servizio competenti.*



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

*LaG.*



Comune di Calcinate (BG)  
Prot. A 0003188 del 02-04-2015  
Cat. 5 - classe 2



CORTE DEI CONTI



0003420-01/04/2015-SC\_L0M-T87-P

Milano, 01/04/2015

Spett.le  
Sindaco  
del Comune di Calcinate (Bg)

Organo di Revisione  
del Comune di Calcinate (Bg)

**Oggetto: Trasmissione deliberazione n. Lombardia/158/2015/PRSE - Rendiconto 2012.**

Si trasmette la deliberazione in oggetto emessa da questa Sezione Regionale di Controllo.

Distinti saluti

Il funzionario

Nadia Ferraguto





REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA  
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. Gianluca Braghò	Presidente f.i.
dott. Donato Centrone	Referendario
dott. Andrea Luberti	Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario relatore
dott. Giovanni Guida	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

**nell'Adunanza del 10 dicembre 2014**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;


vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;



vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, art 3, comma 1, lett. e).


Udito il relatore, dott. Cristian Pettinari.

#### FATTO

1.- In seguito all'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'organo di revisione dei conti del Comune di Calcinate (Rendiconto per l'esercizio 2012), il Magistrato Istruttore avviava un'indagine sulla gestione dell'ente locale. In particolare, nell'ambito dell'istruttoria svolta, chiedeva, con riferimento ai dati riportati nel questionario, di fornire ulteriori delucidazioni in merito: a) alla differenza di parte corrente negativa nel 2011 e nel 2012 (rispettivamente per € -2.090.310,25 ed € -2.314.781,02); b) alla presenza di debiti per lavori pubblici per € 302.000,00 c.a. al 31 dicembre 2012 (a fronte di una differenza del saldo 2012 rispetto all'obiettivo 2012 del P.S.I. pari ad € 26.000,00 ed a fronte del mancato rispetto del Patto di Stabilità interno nel 2011); c) alla mancata adozione delle misure volte a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per forniture e per appalti, ex art. 9 del decreto legge n. 78 del 2009, come convertito.

Nel corso dell'istruttoria, è emerso che: a) la differenza negativa per € 2.314.781,02, nel 2012, è stata determinata dall'estinzione anticipata di mutui passivi; b) con riferimento al mancato rispetto del P.S.I. nell'anno 2011 - a suo tempo determinato dal pagamento dei S.A.L. connessi alla realizzazione di una nuova scuola media e dalla restituzione, per mancata approvazione in tempo utile del piano cave, di un'anticipazione di € 2.308.000,00 erogata da una società di escavazione interessata - secondo l'ente "nell'esercizio successivo non è stato necessario adottare particolari provvedimenti"; c) il debito per lavori pubblici sussistente al 31 dicembre 2012 è stato determinato dalla modulazione dei S.A.L. della scuola media, "in fase di collaudo" a detta data (per € 135.363,74), e da impegni di spesa assunti a fine esercizio; d) quanto alla mancata adozione delle misure volte a garantire la tempestività dei pagamenti, l'ente non ne ha rilevato la necessità, data la tempistica media di pagamento.

2.- A seguito dell'esame effettuato sulla documentazione inviata, il Magistrato istruttore riteneva sussistessero i presupposti per l'effettuazione



della procedura prevista dall'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, pertanto, chiedeva al Presidente della Sezione di fissare apposita adunanza per l'esame collegiale della questione.

3.- Il Presidente fissava l'adunanza del 10 dicembre 2014 per l'esame della situazione del Comune (ord. n. 393/2014).


4.- Con nota del 4 dicembre 2014, il Sindaco ed il Responsabile del servizio finanziario del comune di Calcinate trasmettevano una dettagliata relazione sull'oggetto della convocazione, riportandosi a quanto già comunicato durante l'istruttoria e deducendo in particolare le seguenti ulteriori circostanze: quanto alla differenza negativa per € 2.314.781,02, nel 2012, essa è stata determinata dall'estinzione anticipata di mutui passivi in essere con la Cassa Depositi e Prestiti e con l'Istituto per il Credito Sportivo, nell'ambito di una complessiva operazione che "ha determinato un considerevole risparmio in parte corrente per gli anni successivi"; quanto al mancato rispetto del P.S.I. nell'anno 2011, non è stato necessario adottare particolari provvedimenti nel 2012 perché lo sfioramento è dipeso da circostanze eccezionali ed irripetibili, sicché l'ordinaria gestione del bilancio ha permesso, nell'anno successivo, detto rispetto; c) quanto alla mancata adozione delle misure volte a garantire la tempestività dei pagamenti, l'ente non ne ha rilevato la necessità, data la tempistica media di pagamento.

5.- Alla richiamata adunanza, nessuno è comparso per l'amministrazione comunale di Calcinate.

#### **DIRITTO**

1.- La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La magistratura contabile ha sviluppato le indicate verifiche in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche all'adozione di




effettive misure correttive da parte degli Enti interessati (tra le ultime, v. questa Sezione, deliberazione n. 194/2014/PRSE).

L'art 3, comma 1, lett. e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel T.U.E.L. l'art. 148-bis (intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica: a) del rispetto degli obiettivi annuali posti dal Patto di stabilità interno; b) dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione; c) della sostenibilità dell'indebitamento; d) dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva futura, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In base all'art. 148-bis, comma 3, del T.U.E.L., qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno", gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di



controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano pertanto su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).


Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148-bis, comma 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Al riguardo, si deve rilevare che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità espressamente trattati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2.- In particolare, l'esame della relazione redatta ai sensi dell'art. 112, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) dal Revisore dei conti del Comune di Calcinate, in ordine alle risultanze del Rendiconto relativo all'esercizio 2012, alla luce dell'attività istruttoria svolta come ricostruita in punto di fatto, consente a questa Sezione di accertare l'eventuale sussistenza "di squilibri economici finanziari" ovvero la violazione di norme finalizzate a garantire "la regolarità della gestione finanziaria" in riferimento al predetto Comune.



Al riguardo, pur rilevata l'assenza di irregolarità tali da integrare una pronuncia ex art. 148-bis T.U.E.L., si osserva quanto segue in ordine alle specifiche criticità esaminate.

2.1.- Quanto al primo punto, si osserva che l'Ente non ha approvato il Rendiconto consuntivo 2012 in equilibrio di parte corrente, essendo piuttosto emerso un relativo squilibrio pari ad € -2.314.781,02 (coincidente con il saldo di parte corrente).

Analoga situazione si è manifestata nell'anno precedente: nel 2011 la differenza è stata pari € -2.090.310,25, con un *trend* evolutivo in peggioramento (anche in considerazione del saldo di parte corrente positivo nel 2011 per € 217.689,75). Nell'istruttoria sono emerse in particolare le ragioni che hanno determinato tale risultato.

Al riguardo, la Sezione non può fare a meno di osservare, in linea generale, che principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri enti e dalle entrate extratributarie (Titoli I - II - III). In relazione a questa esigenza, l'art. 162 del T.U.E.L. stabilisce che la situazione corrente, come definita al comma 6, deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste dalla legge. Per tale ragione, la norma prevede che le entrate ordinarie siano tali da far fronte alle spese del Titolo I e di (parte del) Titolo III.

In proposito, non si può non osservare che, se lo squilibrio si ripete nel tempo, ciò è indice di una spesa che è divenuta strutturalmente superiore alle entrate ed i rimedi che l'ente deve adottare debbono essere maggiormente incisivi e complessi poiché devono consistere, alternativamente o congiuntamente, in una progressiva riduzione della spesa o in un aumento delle entrate ordinarie (primi tre Titoli).

In presenza di una "differenza di parte corrente" negativa, la legge prevede che alcune entrate (per loro natura in conto capitale o non aventi carattere ordinario) possano essere utilizzate a copertura di detta differenza. Fra queste, i contributi per permessi di costruire che possono essere ancora, in parte, destinati a spesa corrente (art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la cui vigenza è stata prorogata con l'art. 10 comma 4-ter del decreto legge n. 35 del 2013, convertito con legge n.



64 del 2013, fino al 2014); parimenti, in linea generale può essere in tal caso applicato l'avanzo di amministrazione.

Nel caso di specie, il comune non ha applicato alla differenza di parte corrente negativa verificatasi nel 2012 né l'avanzo di amministrazione, interamente destinato nella quota non vincolata all'anticipata estinzione di mutui, né entrate straordinarie diverse.

Al riguardo, poi, si sottolinea come sia destinato a divenire cogente, in forza di quanto statuito dalla legge n. 243 del 2012 (art. 9, comma 1, lett. b), l'obbligo di perseguire un equilibrio di bilancio inteso non solo come saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali, ma anche quale saldo non negativo, sempre in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

Anche se le disposizioni da ultimo richiamate si applicheranno dall'esercizio 2016 (cfr. art. 21, comma 3, della citata legge n. 243 del 2012), è da ritenersi comunque opportuno che l'Ente attui sin d'ora una gestione finanziaria diretta ad assicurare anche a consuntivo sia l'equilibrio della gestione di competenza sia l'equilibrio di parte corrente.

Al riguardo, la Sezione prende atto di quanto riferito dall'ente.

2.2.- Quanto alla presenza di debiti per lavori pubblici non pagati al 31 dicembre 2012 per € 302.000,00 al 31 dicembre 2012, a fronte di una differenza del saldo 2012 rispetto all'obiettivo 2012 del P.S.I. pari ad € 26.000,00 ed a fronte del mancato rispetto del Patto di Stabilità interno nel 2011, la Sezione prende atto delle giustificazioni fornite e della documentazione inviata dall'Amministrazione.

2.3.- Quanto all'adozione delle misure volte alla garanzia della tempestività dei pagamenti, l'art. 9, comma 1, lett. e), n. 1, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009 stabilisce che i Comuni - quali pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 - devono aver adottato, entro il 31 dicembre 2009, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti; tali misure, per espressa previsione di legge, devono essere pubblicate sul sito *internet* dell'amministrazione.



La delibera della Sezione Autonomie n. 18/SEZAJT/2013/INPR ed il questionario allegato richiedono gli estremi delle delibere tramite cui dette misure sono state adottate (punto 1.13.1.).

Al riguardo, la Sezione prende atto di quanto riferito dall'ente in istruttoria, rilevando tuttavia al contempo che le misure adottate devono essere formalizzate in apposita delibera, i cui estremi dovevano essere indicati (come non è avvenuto nella fattispecie) nel questionario relativo al rendiconto consuntivo dell'anno 2012.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con riferimento al Comune di Calcinate,

**PRENDE ATTO**

di quanto comunicato dall'ente nel corso dell'istruttoria ed in vista dell'Adunanza;

**ACCERTA**

1. uno squilibrio di parte corrente nel triennio 2011-2012 come indicato in motivazione;
2. la mancata formalizzazione delle misure organizzative volte a garantire la tempestività dei pagamenti come previsto dall'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009;

**INVITA**


l'Amministrazione comunale di Calcinate a:

- formalizzare le misure organizzative volte a garantire la tempestività dei pagamenti come previsto dall'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2009, convertito dalla legge n. 102 del 2009, riportandone gli estremi al punto 1.13.1 del questionario, come richiesto in riferimento al rendiconto 2012; con riserva di disporre le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle successive attività di controllo;

**DISPONE**

la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco del Comune di Calcinate;

**DISPONE**



che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;

**DISPONE**


la trasmissione, a mezzo sistema SIQUEL, della presente pronuncia al Revisore dei conti del Comune di Calcinato;

**DISPONE**

che, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.


Così deliberato in Milano nella camera di consiglio del 10 dicembre 2014.

Il Relatore  
(Dott. Cristian Pettinari)



Il Presidente f.f.

(Dott. Gianluca Bragho)



Depositata in Segreteria il

30 MAR 2015

Il Direttore della Segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)

